

	STATUTO	
	ASSOCIAZIONE PERCORSI MUSICALI	
	TITOLO I° - COSTITUZIONE E SCOPI	
	ART. 1. - Denominazione	
	E' costituita un'associazione musicale, artistica e culturale nel Comune di Prato, denominata "ASSOCIAZIONE PERCORSI MUSICALI".	
	ART. 2. - Sede e durata	
	L'Associazione ha sede legale in Prato, in via Vestri n. 17.	
	Le variazioni della sede sociale nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto, e quindi potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 3. - Scopo non di lucro	
	L'associazione è apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi movimento politico. L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	ART. 4. - Scopo e finalità	
	L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e non solo, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.	
	Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà:	
	a) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a dif-	
		1

fondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i giovani (bambini e ragazzi) che tra gli adulti;

b) operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento, la gestione, gli corsi di educazione, propedeutica e insegnamento musicale;

c) promuovere la nascita di una orchestra e di una banda musicale per favorire l'interscambio culturale con diverse realtà nazionali ed internazionali;

d) produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;

e) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

f) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

g) promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento/Formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado;

h) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

i) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

j) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale;

k) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana della persona, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

l) in via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5. - Perseguimento finalità

Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla legge o dalla pubblica autorità, nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

a. effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;

c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

e. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

f. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbonamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

g. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

i. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli iscritti sono impegnati a dare la massima collaborazione per il buon funzionamento dell'Associazione.

TITOLO II° - ADERENTI

ART. 6 - Socio

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili, ed il rispetto della civile convivenza.

ART. 7. Tipologie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori: coloro che, intervenendo, nella fase costitutiva, danno vita all'associazione;
- b) soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

I soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota annuale stabilita dall'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

TITOLO III° — ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE.

ART. 8. — Gli organi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV° - ASSEMBLEA.

ART. 9. - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci dall'Associazione. Essi possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto; tuttavia nessun socio può avere la rappresentanza di più di 2 (due) soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano almeno 20 (venti) soci. In questo caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà convocare la riunione assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della associazione (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla associazione dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,

l'ora della prima e della seconda adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove purché nella città di Prato.

ART. 10. ~ Compiti dell'Assemblea

E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare e modificare lo Statuto;
- b) esaminare e proporre linee di azione dell'Associazione;
- c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- d) nominare il Consiglio Direttivo;
- e) deliberare la messa in liquidazione.

ART. 11 -Deliberazioni Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qua-

lunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea possono essere impugnate dai soci entro 30 giorni mediante ricorso scritto da proporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo emette il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data di deposito del ricorso, e se lo riterrà opportuno, riconvocherà l'Assemblea.

L'opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.

TITOLO V° - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12. — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dagli soci eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per quattro anni ed i consiglieri saranno rieleggibili.

Successivamente al primo mandato il Consiglio Direttivo sarà formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti

gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consiglieri al domicilio risultante agli atti della associazione, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

L'Avviso di convocazione del Consiglio direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 13. - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione a1 quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemb1ea.

In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Consiglio può:

- a) istituire gli uffici dell'Associazione;
- b) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi prevista dal presente Statuto;
- c) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- d) deliberare l'ammissione di nuovi associati richiedenti e la loro eventuale esclusione per morosità;

- | |
|--|
| e) amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curandone il deposito presso la sede, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; |
| f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; |
| g) prendere atto dell'eventuale decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo; |
| h) deliberare l'eventuale esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo; |
| i) sostituire i membri del Consiglio Direttivo decaduti o esclusi; |
| j) fissare, in funzione dei costi previsti per il funzionamento dell'Associazione, i contributi a carico degli iscritti. |

ART. 14. - Nomina e poteri del Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono comunque prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'atto della votazione per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza dell'Associazione spetterà al Vice Presidente.

TITOLO VI° - ELETTORATO PASSIVO

ART. 15. - Durata cariche associazione

Gli eletti alle cariche di cui a1 presente Statuto, devono essere soci all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La scadenza del triennio coincide con la data dell'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale dell'anno conclusivo del triennio.

Nel caso in cui un associato perda il diritto di essere iscritto all'Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno all'Associazione stessa.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate unicamente le spese sostenute nell'adempimento del mandato.

ART. 16. - Perdita della qualifica di soci

L'appartenenza del socio all'Associazione cessa:

a) per la perdita del requisito prescritto per l'ammissione all'Associazione;

b) per recesso che dovrà essere comunicato mediante lettera, fax o e-mail, inviata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello da cui ne decorreranno gli effetti;

c) per decisione del Consiglio Direttivo in base ad accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;

d) per morosità.

TITOLO VII° - QUOTE CONTRIBUTIVE, PATRIMONIO, SCIoglimento E

RINVIO

ART. 17. Quote annuali

Le quote annuali all'Associazione devono essere versate dai soci entro il 28 febbraio di ogni anno secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, il socio inadempiente verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo e qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso dall'Associazione a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata all'iscritto con lettera raccomandata.

ART. 18 ~ Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dai soci, da lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio. Le entrate con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- le quote sociali;
- i contributi di Enti Pubblici e Privati;
- le donazioni;
- i proventi delle iniziative periodiche od occasionali;
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione, purché non in contrasto con le finalità sociali.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi e riserve, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti/Associazioni che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e abbiano finalità analoghe.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo verrà devoluto ad Associazioni aventi scopi affini od analoghi secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) deve essere approvato il rendiconto economico e finanziario riferito all'esercizio appena concluso.

Per la gestione del patrimonio, l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma del Presidente, con possibilità di delega.

ART. 19 – Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della Associazione sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 20 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza prevista nell'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione, provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 21 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.